


Banca d'Alba Credito Cooperativo s.c.		Codice documento	TS25N01
Tipo documento	NORMATIVA	Versione documento	1.0
Data documento	24/01/2022	Pagine totali	18
Data ultimo aggiornamento del documento 24/01/2022			

Regolamento operativo Processo Trasparenza Bancaria

Recepimento Banca d'Alba	Consiglio di Amministrazione
Data recepimento	24/01/2022
Data decorrenza	24/01/2022
U.O. di riferimento	Servizio Organizzazione e Progetti Innovativi



Regolamento operativo

Processo Trasparenza Bancaria

Tipo Documento	Regolamento operativo di processo
Codifica	GBCI-ROP-S16-03-R01
Approvato da	Chief Operating Officer Chief Area Attività Creditizie e Partecipate

Indice

1	Modalità di gestione del documento	3
1.1	Cronologia delle revisioni.....	3
2	Oggetto.....	4
3	Ambito di applicabilità, approvazione ed aggiornamento	4
4	Principali definizioni.....	5
5	Remunerazione degli Affidamenti.....	6
5.1	La Commissione Onnicomprensiva (CO).	7
5.1.1	Modalità di applicazione della CO	8
5.2	La Commissione di Istruttoria Veloce (CIV).	8
5.2.1	Caratteristiche generali della CIV	8
5.2.2	Modalità di applicazione della CIV	9
6	Determinazione dei costi per le comunicazioni da inviare alla clientela	15
7	Determinazione dei costi per la consegna di documentazione su richiesta della clientela	17
8	Estinzione anticipata del contratto: criteri di calcolo per la determinazione della riduzione del costo del credito spettante al consumatore.....	18

1 Modalità di gestione del documento

Società emittente:	ICCREA Banca Spa
Titolo:	Regolamento operativo di processo Trasparenza Bancaria
Identificazione del documento:	GBCI-ROP-S16-03-R01
Tipologia documento:	Regolamento Operativo
Classificazione:	Privato di Gruppo (GBCI)
Owner di riferimento:	Area Attività Creditizie e Partecipate - General Counsel
Redattore:	U.O. Processi di Gruppo e Modelli BCC
Validatore:	Area Attività Creditizie e Partecipate - General Counsel Area CBO – UO Pricing
Verificatore:	Area CCO - Compliance Governance - UO Normativa Bancaria Area CCO - UO Data Protection Officer Area Chief Risk Officer Area Chief AML Officer Area CFO - UO Compliance Fiscale
Approvatore:	Chief Operating Officer Chief Area Attività Creditizie e Partecipate
Direttiva di riferimento:	Direttiva ICR-OUT-001052-2020-DIR-I&C
Politica di riferimento	Politica di gruppo in materia di trasparenza
Emanato con:	Circolare Operativa n. 204/2021
Norme abrogate o sostituite	n/a

1.1 Cronologia delle revisioni

Numero Versione	Data approvazione	Principali interventi di aggiornamento
1.0	09 Settembre 2021	Prima versione del documento per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

2 Oggetto

Il presente Regolamento Operativo ha lo scopo di definire le principali regole operative nonché i ruoli e le responsabilità relativi a:

- Remunerazione degli affidamenti di cui all'art 117bis del TUB;
- Determinazione dei costi per le comunicazioni da inviare alla clientela;
- Determinazione dei costi per la consegna di documentazione su richiesta della clientela;
- Determinazione dei costi oggetto di rimborso a seguito di estinzione anticipata per i finanziamenti rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina del credito ai consumatori (CCD).

coerentemente con quanto disciplinato dalla Politica sulla Trasparenza Bancaria di Gruppo emanata dalla Capogruppo.

Questo Regolamento è lo strumento attraverso il quale il Consiglio di Amministrazione definisce le norme principali cui la struttura deve attenersi, i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte nel Processo Trasparenza Bancaria. La Direzione Generale disciplina le norme di processo.

3 Ambito di applicabilità, approvazione ed aggiornamento

Il Regolamento è emanato dalla Capogruppo, previa valutazione delle competenti strutture (Area CLO, Area CRO, Area CCO, Area CAMLO) per le tematiche di relativa competenza anche al fine di assicurare un pieno coordinamento tra il presente Regolamento e le altre normative interne già emanate, ed è adottato dalle Banche Affiliate al GBCI (di seguito anche "le Banche").

È compito del Direttore Generale della Banca portare il Regolamento all'approvazione del proprio Consiglio di Amministrazione una volta effettuate le opportune personalizzazioni al fine di tener conto delle specificità dell'assetto organizzativo della Banca, considerato anche che lo stesso Regolamento è stato predisposto alla luce delle attuali funzionalità del Sistema informatico in uso.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali al Regolamento, in caso di rilevanti eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa e/o operative).

4 Principali definizioni

- **Banca Affiliata:** Banca di Credito Cooperativo e Cassa Rurale ed Artigiana aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e, pertanto, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato.
- **Capogruppo:** Iccrea Banca – Istituto Centrale del Credito Cooperativo.
- **GBCI:** Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea composto da Iccrea Banca (in qualità di Capogruppo), dalle Banche di Credito Cooperativo (Banche Affiliate) e dalle Banche e Società controllate dalla capogruppo (Società del Perimetro Diretto).
- **Società del Perimetro Diretto:** la società controllata dalla Capogruppo, anche indirettamente, in virtù di un rapporto partecipativo, ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 2359 del codice civile.
- **Cliente:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario, non sono da considerare come "clienti": "le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria.
- **Consumatore:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- **Affidamento o somma messa a disposizione del cliente o linea di credito:** la somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata in contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità;
- **Sconfinamento:** ferma restando la possibilità per la Banca di non consentire l'utilizzo o l'addebito, sottintende le "somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli" o in eccedenza rispetto all'affidamento concesso ("utilizzo extrafido"), o in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
- **CIV (Commissione Istruttoria Veloce):** commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, applicata – salvo le eccezioni di legge – a fronte di addebiti che determinino uno sconfinamento o accrescano l'ammontare di uno esistente avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
- **Commissione Onnicomprensiva:** commissione il cui ammontare è determinato dal contratto entro il limite massimo dello 0,5 per cento trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, calcolata in maniera proporzionale all'ammontare di quest'ultima e alla durata dell'affidamento.

5 Remunerazione degli Affidamenti

In ottemperanza a quanto disposto dal CICR, dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia e dagli Orientamenti di Vigilanza, la Banca formalizza, nel rispetto di quanto previsto anche dalla Politica di Gruppo in materia di Trasparenza Bancaria, le procedure volte a determinare le modalità e i casi di applicazione della Commissione Onnicomprensiva (di seguito "CO") e della Commissione Istruttoria Veloce (di seguito "CIV"), nonché le modalità di determinazione dei relativi costi nei rapporti di finanziamento con i consumatori e con i soggetti diversi dai consumatori.

Tra tali rapporti di finanziamento, oltre all'apertura di credito in c/c, sono inclusi tutte quelle fattispecie di finanziamento, note alla prassi bancaria, nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo.

Alla luce di quanto sopra, la Banca applica il presente Regolamento ai seguenti finanziamenti o utilizzi extra fido posti in essere con "clienti", come sopra definiti, siano essi consumatori o non consumatori, e nello specifico:

1. aperture di credito regolate in c/c (con o senza garanzia ipotecaria, a termine o a revoca);
2. affidamenti regolati in c/c relativi ad anticipi di portafoglio Italia ed estero (di fatture e/o altri documenti presentati al salvo buon fine), che prevedano un utilizzo rotativo del fido nell'ambito di un plafond messo a disposizione del cliente entro cui la Banca si riserva di effettuare l'anticipo a fronte dei crediti presentati, indipendentemente dal fatto che ciò si realizzi con la cessione del credito o con il mandato irrevocabile all'incasso¹ :
 - a. anticipi fatture, contratti e altri documenti;
 - b. anticipazioni s.b.f.;
 - c. sconto di portafoglio commerciale;
 - d. anticipi export;
 - e. finanziamenti import;
3. fidi promiscui aventi ad oggetto i finanziamenti sub 1. e 2.;
4. sconfinamenti nei c/c in assenza di apertura di credito (cd. "scoperto");
5. sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito (cd. "sconfinamento");

Il Servizio Marketing con il supporto dell'Ufficio Condizioni, ha cura di definire e aggiornare in occasione di variazioni normative e/o legate all'organizzazione interna e/o all'offerta commerciale della Banca, le presenti procedure volte a determinare le modalità e i casi di applicazione della CO e della CIV, nonché le modalità di determinazione dei relativi costi nei rapporti di finanziamento con i consumatori e con soggetti diversi da consumatori. Inoltre, le Funzioni sopra indicate, con il supporto del Servizio Organizzazione e Progetti Innovativi, sulla base delle presenti procedure, hanno cura di redigere ed aggiornare nel tempo, un estratto di documento da pubblicare sul sito internet della Banca, nella sezione trasparenza, in cui si rappresentano i meccanismi di applicazione della CIV, l'esistenza di eventuali franchigie e i limiti esistenti, volti a favorire una maggiore consapevolezza e una migliore comprensione da parte della clientela delle modalità applicative in ambito CIV.

Relativamente alle attività di controllo di primo livello dedicate al rispetto delle presenti disposizioni e di quanto indicato dalla Banca d'Italia con i propri orientamenti di Vigilanza in materia, si rinvia alle specifiche Norme di processo.

¹ Al contrario, non vi rientrano gli anticipi effettuati da parte della Banca "a partita" e, cioè, volta per volta e relativi ad un singolo credito

La Direzione Generale ha cura di diffondere il presente Regolamento a tutta la struttura aziendale al fine di informare tutto il personale delle scelte adottate, soprattutto con riguardo alla tematica della remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti. Inoltre, al fine di assicurare una piena conoscenza da parte del personale delle richiamate disposizioni in materia, Il Servizio Personale ha cura di organizzare periodicamente iniziative formative specifiche.

5.1 La Commissione Onnicomprensiva (CO).

La commissione onnicomprensiva (CO) è *“calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento”* e il suo ammontare *“non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”*.

Pertanto, essa deve essere calcolata:

- rispettando il principio della proporzionalità rispetto alla somma e alla durata dell'affidamento;
- applicandola sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione del cliente e per il relativo periodo temporale, a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso.

Inoltre, l'onnicomprendività della commissione comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi, né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi:

1. commissioni per l'istruttoria,
2. spese relative al conteggio degli interessi;
3. oneri correlati alla mera presentazione dei documenti di cui si richiede l'anticipazione;
4. oneri per la tenuta, movimentazione e liquidazione periodica di “conti tecnici”, che siano strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo;
5. ogni altro corrispettivo per attività che sono ad esclusivo servizio del finanziamento.

Ne consegue che tali voci di spesa sono ricomprese all'interno della CO, indipendentemente dalla loro denominazione e/o funzione.

Non rientrano, invece, nella CO:

1. le imposte;
2. le spese notarili;
3. gli oneri conseguenti all'inadempimento del cliente;
4. le spese per l'iscrizione dell'ipoteca;
5. le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento, comprese quelle connesse alla gestione dell'incasso, che non siano ad esclusivo servizio dell'affidamento medesimo
6. oneri ulteriori che remunerino attività che non siano a esclusivo servizio dell'affidamento.

Inoltre, la CO:

- può essere determinata tenendo conto della specifica tipologia di affidamento, potendosi prevedere anche una sua applicazione differenziata in ordine alle varie forme tecniche di fido in c/c;
- è addebitata secondo le modalità previste dal contratto salvo, comunque, il limite massimo dello 0,5% trimestrale;
- in caso di estinzione anticipata del rapporto, se addebitata in anticipo, ne viene restituita la parte eccedente.

Nell'identificazione delle spese applicabili, gli Orientamenti della Banca d'Italia in materia identificano, come non in linea con il principio di onnicomprensività, gli oneri connessi alla mera presentazione dei documenti, qualora la stessa sia l'unica modalità con cui il cliente può utilizzare la disponibilità dell'affidamento.

Tuttavia, la Banca d'Italia non ricomprende in questa definizione anche gli oneri relativi ad attività ulteriori eseguite nell'ambito del servizio di incasso e/o dei servizi di pagamento connessi alle modalità di utilizzo del conto che sono

disciplinate da autonomi contratti, come, ad esempio, il contratto di conto corrente o il contratto di incasso di portafoglio commerciale, che disciplinano servizi offerti dalla banca, anche autonomamente e in assenza di affidamento.

Tali contratti, infatti, mantengono una propria autonomia giuridica e funzionale, soprattutto laddove il servizio offerto dalla banca, pattuito indipendentemente dall'affidamento, preveda l'esecuzione di attività specifiche ed ulteriori per la sua prestazione che, come tali, possono essere remunerate.

Pertanto, voci di spesa quali, ad esempio, le commissioni e/o spese di elaborazione e presentazione degli effetti o documenti rappresentativi di crediti da anticipare, proprio in virtù del summenzionato principio e indipendentemente dalla loro effettiva denominazione formale, non possono essere considerate compatibili con quanto previsto dall'art. 117-bis del TUB nel caso in cui attengano alla sola presentazione del documento e non ad ulteriori effettive attività svolte dalla banca nell'ambito del diverso servizio di incasso.

A conferma di quanto sopra indicato l'ABF (cfr. Provv. 26005/2019) ha censurato l'applicazione di tali voci di costo non in via generale in base alla loro denominazione, ma perché la Banca non è riuscita a provare termini e limiti in cui le stesse remunerassero attività non ad esclusivo servizio del finanziamento. Pertanto, queste commissioni sono state ritenute non dovute, non per un principio generale di illegittimità, ma per la mancanza della prova specifica della rilevanza ulteriore delle citate commissioni in funzione del tipo di attività svolta e dei relativi costi sostenuti.

Alla luce dei suddetti principi, il Servizio Marketing, con il supporto dell'Ufficio Condizioni, ha cura di redigere ed aggiornare l'elenco delle voci di spesa ritenute compatibili con la CO illustrando le attività svolte e i costi sostenuti a fronte della richiesta di tali spese e/o commissioni ulteriori rispetto alla CO e che sono riportate nell'allegato documento "Istruzioni operative su quantificazione di voci di costo e/o di altri importi di spese, commissioni e franchigie in materia di Trasparenza Bancaria".

5.1.1 Modalità di applicazione della CO

La Banca applica la CO ai prodotti di affidamento posti in essere con "clienti" e nelle misure massime meglio specificati nell'allegato documento "Istruzioni operative su quantificazione di voci di costo e/o di altri importi di spese, commissioni e franchigie in materia di Trasparenza Bancaria", e con le modalità di seguito descritte:

- per garantire il principio della proporzionalità, la CO è calcolata in base al suddetto valore percentuale calcolato sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione del cliente e per il relativo periodo temporale, a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso;
- è rispettato il limite di legge dello 0,5% trimestrale;
- in caso di fido concesso o estinto nel corso del trimestre: il sistema informatico addebita al cliente soltanto la quota relativa al periodo infratrimestrale di effettiva messa a disposizione delle somme;
- in caso di variazioni della percentuale di CO o dell'importo dell'affidamento: il sistema informatico permette di rispettare la corretta applicazione nel rispetto dei valori di calcolo e della variazione della loro decorrenza;
- per prevenire rischi di duplicazione degli addebiti, nonché di applicazione della CO per un periodo di tempo superiore a quello per il quale il cliente ha l'effettiva disponibilità della somma finanziata, è stata definita univocamente la data di decorrenza delle commissioni applicate ai fidi.
- sono state azzerate tutte le voci di spesa, sopra indicate come incompatibili con il principio di onnicomprensività.

5.2 La Commissione di Istruttoria Veloce (CIV).

5.2.1 Caratteristiche generali della CIV

A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca applica, oltre a un tasso di interesse debitore calcolato sul solo ammontare dello sconfinamento, una Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) volta a remunerare l'attività svolta per accertare il merito creditizio del cliente e per consentire l'addebito, tenendo in considerazione delle possibili conseguenze derivanti dall'eventuale sconfinamento.

La CIV ha le seguenti caratteristiche:

1. è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono, comunque, essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento, se questo è superiore a 5.000,00 euro; non possono essere previsti più di 3 scaglioni di importo;
2. non eccede i costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, e non rappresenta una fonte di profitto per la Banca medesima;
3. è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
4. è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Pertanto, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicati né la CIV, né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o oltre il fido concesso.

Sulla base di ciò, la Banca definisce il concetto di saldo disponibile ai fini CIV.

Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna tre tipologie di date:

- a. la data "contabile", che rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
- b. la data "valuta", che è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione;
- c. la data "disponibile", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Le tre date sopradescritte possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione eseguita. In particolare, la decorrenza della data di disponibilità è, nella maggior parte dei casi, definita da specifiche disposizioni normative o comunque dal contratto e dal relativo documento di sintesi.

Il saldo disponibile di fine giornata è rappresentato dal saldo del conto che si ottiene riordinando tutte le operazioni della giornata in base alla data "disponibile" e rappresenta l'importo che può essere effettivamente utilizzato dal cliente per pagamenti o prelievi.

Nella determinazione di tale saldo disponibile non si tiene conto di eventuali "prenotazioni" di somme effettuate a fini cautelativi, che siano mere evidenze interne e non privano il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate.

Pertanto, per ogni rapporto a cui è applicabile la CIV, il sistema informatico garantisce il rispetto dei suddetti vincoli normativi e contrattuali posti ai fini della determinazione del saldo disponibile di fine giornata, come sopra definito, non tenendo conto a tale fine anche di tutti gli addebiti posti a favore della Banca o per i quali non viene svolta un'istruttoria veloce.

5.2.2 Modalità di applicazione della CIV

La Banca applica la CIV nei casi in cui, a fronte di uno sconfinamento, è effettivamente svolta una valutazione ai fini della sua successiva autorizzazione, come ad esempio per far fronte ad uno dei seguenti pagamenti:

- pagamento titoli ed effetti;
- esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;
- pagamento deleghe fiscali;
- acquisto di strumenti finanziari;
- ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto, dalla Banca.

La Banca non applica la CIV quando:

1. nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
 - per gli sconfinamenti in assenza di fido o per gli utilizzi extrafido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
 - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.Il consumatore beneficia di tale esclusione al massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
2. lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, ossia nei casi di addebito di:
 - competenze o interessi debitori;
 - spese o commissioni;
 - pagamento rata mutuo erogato dalla stessa Banca;
 - spese di tenuta conto;
 - canone annuo;
 - commissioni e/o spese per bonifici o altri servizi e strumenti di pagamento;
 - assegni trasferiti alla Banca per l'incasso risultati insoluti successivamente al riconoscimento al cliente della disponibilità sul conto corrente;
 - effetti documentali richiamati o insoluti, nel caso in cui alla presentazione dell'effetto documentale sia conseguito l'accredito anticipato del netto ricavo o l'ampliamento del fido utilizzabile. Nell'ipotesi in cui l'intermediario decida di anticipare a qualsiasi titolo la disponibilità delle somme riconosciute al cliente, l'annotazione in conto vale a estinguere l'apertura di credito a suo tempo concessa;
3. lo sconfinamento ha avuto luogo indipendentemente dalla volontà della Banca, perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva della Banca, che non lo può rifiutare, ad esempio per:
 - addebito insoluti;
 - addebiti per utilizzo di carte di credito con rischio a carico della Banca;
 - addebiti diretti (SDD) con rischio a carico della Banca (es. Telepass Family, ecc.);
4. lo sconfinamento consegua esclusivamente alla riduzione o alla revoca per qualsiasi causa di un fido precedentemente accordato al cliente e, quindi, lo sconfinamento consegue al mancato rientro del cliente nei nuovi limiti di disponibilità e non è autorizzato da alcuna istruttoria rivolta alla sua concessione;
5. si sia in presenza di eventuali "partite prenotate" di somme da parte della Banca a fini cautelativi, che siano mere evidenze interne e non privino il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate.

I rapporti su cui la Banca applica la CIV sono i seguenti:

1. c/c a consumatori;
2. c/c a non consumatori;
3. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori;
4. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - CCD;
5. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - MCD;
6. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori;
7. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori - MCD;
8. apertura di credito regolata in c/c semplice a non consumatori;
9. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a non consumatori;
10. fidi promiscui.

L'elenco di tutte le causali relative agli addebiti non conteggiati ai fini della determinazione del calcolo del saldo disponibile di fine giornata preso in considerazione ai fini CIV è riportato nel documento "Istruzioni operative su quantificazione di voci di costo e/o di altri importi di spese, commissioni e franchigie in materia di Trasparenza Bancaria".

L'autorizzazione allo sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare l'autorizzazione di successivi sconfinamenti, anche ove lo sconfinamento complessivo del saldo debitore del rapporto sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi accrediti.

La CIV è addebitata trimestralmente sul rapporto su cui si è realizzato lo sconfinamento o su richiesta del cliente su altro rapporto, alla fine del trimestre in cui si è realizzato lo sconfinamento.

Inoltre, rientrando nel calcolo del TEG ai fini del rispetto del tasso soglia trimestrale previsto dalla normativa in materia di anti-usura, il sistema informatico garantisce il suo conteggio ai fini del rispetto della stessa normativa.

Nel caso di sconfinamenti la Banca – in relazione alle urgenti ed immediate necessità di disponibilità economica richieste dalla clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità effettivamente esistenti in conto – è tenuta a svolgere sempre un'attività istruttoria, più o meno complessa, che richiede quantomeno un sommario esame della complessiva esposizione debitoria del cliente, nei confronti della Banca che di eventuali altri soggetti, attraverso una tempestiva ed aggiornata consultazione di archivi informativi esterni, sia pubblici che privati (es., CERVED, Archivi camerali, Registro informatico dei protesti, Registri immobiliari, Centrale Rischi Banca d'Italia, Sistemi di Informazioni Creditizie come CRIF, ecc.), sia di archivi e sistemi documentali e valutativi interni

I costi sostenuti sono imputabili sia alle spese vive per l'accesso e per l'interrogazione, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze, nonché per effettuare una loro analisi in funzione della posizione complessiva del cliente in quel momento.

Il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è poi anche necessariamente modulato sulla base dell'esposizione al rischio di credito della Banca e, quindi, deve anche tenere conto sia del profilo e della posizione complessiva del cliente, sia dell'entità dello stesso sconfinamento richiesto.

Inoltre, poiché lo sconfinamento è di per sé elemento di anomalia andamentale, l'istruttoria richiede talora anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli di primo livello sulla qualità del credito, e sulla valutazione e conseguente copertura dei rischi della Banca, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione o degli organi delegati.

In particolare, la quantificazione del tempo di lavoro dedicato all'analisi preventiva, all'autorizzazione ed i relativi costi, risultano diversificati in relazione ad alcune variabili, tra cui, sintetizzando, si indica:

1. l'entità dello sconfinamento analizzato;
2. la presenza di eventuali ulteriori sconfinamenti già autorizzati nel periodo di riferimento, anche a valere su altri rapporti riferibili al cliente;
3. l'importo dell'eventuale affidamento già esistente;
4. il profilo e la posizione complessiva del cliente e di eventuali soggetti collegati;
5. il numero e la natura delle banche dati, esterne o interne, consultate;
6. la specifica categoria professionale di appartenenza degli organi delegati a concedere lo sconfinamento;

Inoltre il rischio di credito inerente lo sconfinamento concesso comporta dei costi derivanti dalla conseguente copertura e dalla necessità di far fronte alla richiesta immediata di liquidità da parte del cliente.

Alla luce di quanto sopra, è possibile distinguere i costi medi sostenuti dalla Banca per far fronte ad uno sconfinamento a seconda del tipo di cliente interessato (consumatore / non consumatore) e del tipo di rapporto interessato (affidato / non affidato).

5.2.2.1 DETERMINAZIONE DELLA CIV SU RAPPORTI AFFIDATI E NON AFFIDATI PER CLIENTI CONSUMATORI.

La Banca definisce la stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce, realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore", secondo i criteri enunciati nel paragrafo precedente e di quanto di seguito riportato. L'effettivo calcolo dei costi medi dell'istruttoria veloce è riportato nel documento denominato "Istruzioni operative su quantificazione di voci di costo e/o di altri importi di spese, commissioni e franchigie in materia di Trasparenza Bancaria"

CIV PER CONSUMATORI CALCOLATA SENZA DISTINZIONE PER FASCE D'IMPORTO

Al fine di identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV applicabile ai consumatori la Banca adotta i seguenti criteri:

- identificazione del soggetto delegato ad autorizzare lo sconfinamento sulla base del proprio sistema di deleghe che prevede un'articolazione degli organi delegati in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento;
- identificazione del costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce e/o ad autorizzare lo sconfinamento;
- stima dei tempi medi per l'effettuazione dell'istruttoria;
- attività svolte ai fini dell'autorizzazione dello sconfinamento;
- stima del rischio di credito inerente lo sconfinamento (rischio di controparte);
- stima del costo per far fronte alla richiesta immediata di liquidità;
- Importo/i di eventuale/i affidamento/i già esistente/i.

In considerazione dei criteri sopra definiti e considerando che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è commisurato all'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di ulteriori attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli di primo livello, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

la Banca determina l'importo della CIV per la clientela classificata come "consumatore" con riferimento a rapporti non affidati, per ogni sconfinamento realizzato sul saldo debitore disponibile di fine giornata utile ai fini CIV rispetto al medesimo saldo del giorno precedente, nella misura indicata nelle "Istruzioni operative su quantificazione di voci di costo e/o di altri importi di spese, commissioni e franchigie in materia di Trasparenza Bancaria".

Naturalmente, tale CIV sarà addebitata solo nel caso in cui non operi la franchigia prevista per legge che, si applica, al massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrano entrambi i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido o per gli utilizzi extrafido, il saldo disponibile debitore complessivo di fine giornata utile ai fini CIV - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Inoltre, il saldo debitore disponibile di fine giornata preso in considerazione ai fini dell'eventuale superamento della suddetta soglia di legge è depurato da tutti gli addebiti esenti realizzato nell'arco dei sette giorni consecutivi entro cui opera la stessa franchigia.

La Banca, al fine di contenere i rischi legali e di reputazionali e al fine di prevenire eventuali possibili contenziosi con la clientela, offrendole una tutela maggiore rispetto a quella prevista per legge, ritiene opportuno inserire le seguenti ulteriori franchigie e limiti in presenza dei quali non trova applicazione la CIV.

Al fine di evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti, come stabilito nelle "Istruzioni operative su quantificazione di voci di costo e/o di altri importi di spese, commissioni e franchigie in materia di Trasparenza Bancaria", è stato identificato un numero di giorni minimo intercorrente tra un addebito CIV e il successivo.

Ai fini della suddetta sommatoria sono inclusi tutti gli sconfinamenti realizzati a partire dalla data in cui è migliorato per il cliente il saldo disponibile di fine giornata o è stata applicata per l'ultima volta la CIV.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, determini un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo, identificato all'interno delle "Istruzioni operative su quantificazione di voci di costo e/o di altri importi di spese, commissioni e franchigie in materia di Trasparenza Bancaria", a trimestre addebitabile a titolo di CIV.

5.2.2.2 DETERMINAZIONE DELLA CIV SU RAPPORTI AFFIDATI E NON AFFIDATI PER CLIENTI **NON** CONSUMATORI.

La Banca esegue un'attività d'istruttoria veloce nei confronti della clientela classificata come "**non** consumatori" differenziata a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento.

Peraltro, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, tale importo è almeno superiore a € 5.000,00 e non sono previsti più di tre differenti scaglioni di importo.

La Banca stima il costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "**non** consumatori", secondo i criteri enunciati nel paragrafo 5.2.1 e di quanto di seguito riportato.

Al fine d'identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV per fascia d'importo applicabile ai "**non** consumatori" la Banca adotta i seguenti criteri:

- definizione delle tre fasce d'importo (minimo 5.000 €) dello sconfinamento sulla base del proprio sistema di deleghe definito per autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento già esistente;
- identificazione del soggetto delegato ad autorizzare lo sconfinamento sulla base del proprio sistema di deleghe che prevede un'articolazione degli organi delegati in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento;
- identificazione del costo medio orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce e/o ad autorizzare lo sconfinamento;
- stima dei tempi medi per l'effettuazione dell'istruttoria veloce;
- attività svolte per autorizzare lo sconfinamento;
- stima del rischio di credito inerente allo sconfinamento (rischio di controparte);
- stima del costo per far fronte alla richiesta immediata di liquidità
- Importo/i di eventuale/i affidamento/i già esistente/i

In considerazione dei criteri sopra riportati e considerando che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,

- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca;
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori;
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli di primo livello, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

la Banca definisce l'importo della CIV per il singolo scaglione, per la clientela classificata come “**non** consumatore” con riferimento a rapporti non affidati, per ogni sconfinamento realizzato sul saldo debitore disponibile di fine giornata utile ai fini CIV rispetto al medesimo saldo disponibile giornaliero, nella misura indicata nelle “Istruzioni operative su quantificazione di voci di costo e/o di altri importi di spese, commissioni e franchigie in materia di Trasparenza Bancaria”.

La Banca al fine di contenere i rischi legali e reputazionali e al fine di prevenire eventuali possibili contenziosi con la clientela, offrendole una tutela anche maggiore rispetto a quella prevista per legge, ritiene opportuno inserire la/le seguente/i ulteriore/i franchigia/e e/o limiti in presenza dei quali non trova applicazione la CIV.

Al fine di evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti, come stabilito nelle “Istruzioni operative su quantificazione di voci di costo e/o di altri importi di spese, commissioni e franchigie in materia di Trasparenza Bancaria”, è stato identificato un numero di giorni minimo intercorrente tra un addebito CIV e il successivo.

Al fine di evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti per importi più bassi o minimi dei singoli sconfinamenti, che potrebbero determinare di per sé anche un'attività istruttoria meno approfondita, la CIV è applicata esclusivamente a condizione che il singolo sconfinamento realizzato sul saldo debitore disponibile di fine giornata utile ai fini CIV rispetto al medesimo saldo del giorno precedente sia superiore all'importo identificato all'interno delle “Istruzioni operative su quantificazione di voci di costo e/o di altri importi di spese, commissioni e franchigie in materia di Trasparenza Bancaria”.

Ai fini della suddetta sommatoria sono inclusi tutti gli sconfinamenti realizzati a partire dalla data in cui è migliorato per il cliente il saldo disponibile di fine giornata o è stata applicata per l'ultima volta la CIV.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, determini un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo, identificato all'interno delle “Istruzioni operative su quantificazione di voci di costo e/o di altri importi di spese, commissioni e franchigie in materia di Trasparenza Bancaria”, a trimestre addebitabile a titolo di CIV.

6 Determinazione dei costi per le comunicazioni da inviare alla clientela

Fermi restando i divieti e i vincoli all'applicabilità di voci di costo alle informazioni e/o comunicazioni alla clientela² (previste per legge ed inviate in forma cartacea e/o ulteriori richieste dal cliente con frequenza superiore rispetto a quella di legge e/o trasmissione con modalità diverse da quelle contrattualizzate) relative ai rapporti bancari, sono addebitate spese ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti.

La determinazione e successiva attività di monitoraggio e aggiornamento nel tempo dei suddetti costi è effettuata da Servizio Marketing con il supporto delle ulteriori Unità organizzative competenti per prodotto/servizio.

I costi addebitati alla clientela sono volti a rimborsare i costi effettivi medi sostenuti per lo svolgimento delle attività di produzione, verifica e successiva gestione delle attività di invio e post-invio delle comunicazioni.

In particolare, tali costi sono quelli sostenuti per:

- a. la produzione di comunicazioni inviate in via massiva (ad esempio comunicazioni periodiche):
 - gestite da BCCSI /Ciscra;
 - gestite da Servizio Organizzazione e Progetti Innovativi;
- b. la produzione di comunicazioni individuali (richieste da normative specifiche oppure su iniziativa del cliente):
 - gestite da BCCSI /Ciscra;
 - gestite da Servizio Organizzazione e Progetti Innovativi;
- c. le attività di verifica della correttezza del contenuto della comunicazione massiva svolte da Servizio Organizzazione e Progetti Innovativi;
- d. le attività di verifica della correttezza del contenuto della comunicazione individuale svolte dalle Unità Organizzative competenti in base alla specificità della comunicazione;
- e. attività di imbustamento ed invio delle comunicazioni massive:
 - gestite da BCCSI /Ciscra;
 - gestite da Servizio Organizzazione e Progetti Innovativi;
- f. attività di imbustamento ed invio delle comunicazioni individuali:
 - gestite da BCCSI /Ciscra;
 - gestite dalle Unità Organizzative competenti per ambito;

Tali costi dipendono anche dallo strumento utilizzato per l'invio (ad esempio posta ordinaria o posta raccomandata)

- g. gestione di attività del post-invio delle comunicazioni massive (ad esempio verifica buon esito dell'invio, gestione degli invii non andati a buon fine, richiesta nuovo invio, archiviazione file delle comunicazioni, ecc) a cura di Servizio Logistica e Acquisti;

² Si ricorda che le comunicazioni sono gratuite se effettuate in forma elettronica, se relative a servizi di pagamento, se inviate per comunicare una modifica unilaterale ai sensi degli articoli 118 e 126 sexies del TUB e se relative a informazioni precontrattuali, salvo gli specifici casi consentiti dalla normativa.

- h. la gestione di attività del post-invio delle comunicazioni individuali (ad esempio verifica buon esito dell'invio, gestione degli invii non andati a buon fine, richiesta nuovo invio, archiviazione file delle comunicazioni, ecc) a cura di Servizio Logistica e Acquisti.

La quantificazione dei costi sostenuti per le attività sopra elencate e la conseguente determinazione delle commissioni addebitate alla clientela sono individuati nel documento "Istruzioni operative su quantificazione di voci di costo e/o di altri importi di spese, commissioni e franchigie in materia di Trasparenza Bancaria".

7 Determinazione dei costi per la consegna di documentazione su richiesta della clientela

Come previsto dalla Politica di Gruppo, per la consegna, su richiesta della clientela, di copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni dalla richiesta, sono addebitate al cliente spese adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti.

La determinazione e successiva attività di monitoraggio e aggiornamento nel tempo dei suddetti costi è effettuata da Servizio Marketing con il supporto delle ulteriori Unità organizzative competenti per prodotto/servizio. A seguito della definizione del costo predisporre la nota per la successiva delibera del CDA.

I costi addebitati alla clientela sono volti a rimborsare i costi effettivi medi sostenuti per lo svolgimento delle attività di ricerca della documentazione oggetto della richiesta, verifica della correttezza della documentazione individuata, produzione dell'eventuale copia cartacea, gestione delle attività di invio e post-invio delle comunicazioni.

In particolare, tali costi sono quelli sostenuti per:

- a. la ricerca della documentazione nell'archivio interno e/o su supporto durevole della Banca effettuata dal Servizio Logistica e Acquisti, che si avvale del supporto di società esterne.
- b. le attività di verifica della correttezza della documentazione individuata dal Servizio Logistica e Acquisti e della filiale di competenza;
- c. la stampa / produzione di fotocopie cartacee della documentazione ricercata effettuata dal Servizio Logistica e Acquisti, che si avvale del supporto di società esterne;
- d. le attività di imbustamento ed invio della documentazione prodotta:
 - gestite da società esterne incaricate dalla Banca;
 - gestite da Servizio Logistica e Acquisti
- e. l'attività di produzione del supporto durevole (USB) o per l'invio tramite supporto durevole svolte da Servizio Logistica e Acquisti con l'eventuale supporto dell'Ufficio Tecnologie Informatiche (E-mail, pec, ecc);
- f. la gestione di attività del post-invio delle comunicazioni inviate a cura del Servizio Logistica e Acquisti.

La quantificazione dei costi sostenuti per le attività sopra elencate e la conseguente determinazione delle commissioni addebitate alla clientela sono individuati nel documento "Istruzioni operative su quantificazione di voci di costo e/o di altri importi di spese, commissioni e franchigie in materia di Trasparenza Bancaria"

8 Estinzione anticipata del contratto: criteri di calcolo per la determinazione della riduzione del costo del credito spettante al consumatore.

In materia di finanziamenti rientranti nell'ambito del credito ai consumatori (CCD) la Banca in caso di rimborso anticipato, riconosce al consumatore una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e degli oneri dovuti per la vita residua del contratto.

In particolare, la Banca riconosce al consumatore una riduzione o la restituzione, se già versati, di tutti i costi cosiddetti re-curring o upfront, escluse le imposte, per la durata residua del contratto di finanziamento.

La determinazione e successiva attività di monitoraggio e aggiornamento nel tempo dei suddetti costi è effettuata dal Servizio Marketing con il supporto dell'Ufficio Mutui e Crediti Speciali

Nello specifico tra i costi cosiddetti up-front rientrano le seguenti voci di spesa:

- spesa di Istruttoria;
- spesa per stipula atto fuori dai locali della banca;
- costi ed oneri del finanziamento da riconoscere a soggetti terzi

Nel determinare la riduzione del costo totale del credito la Banca applica il criterio del pro – rata temporis nel rispetto del principio di proporzionalità alla durata del finanziamento.

La Banca calcola l'importo da restituire in proporzione alla durata residuale del piano di ammortamento del finanziamento esistente al momento della richiesta di estinzione anticipata. Pertanto, questo criterio esegue il calcolo considerando la durata del finanziamento e la sua riduzione a seguito dell'estinzione anticipata, nel caso di estinzione parziale, visto che tale operazione non modifica la durata, si considera l'importo portato in deduzione in funzione dell'importo totale del finanziamento.

La formula di calcolo applicata dalla Banca per il calcolo dei suddetti costi da restituire è meglio specificata nel documento "Istruzioni operative su quantificazione di voci di costo e/o di altri importi di spese, commissioni e franchigie in materia di Trasparenza Bancaria".